

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA  
SEZIONE CIVILE**

Il Giudice istruttore Dott. Amleto Pisapia in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. omissis/2004 del ruota generale dei procedimenti civili avente ad oggetto l'azione di accertamento del credito riunito al procedimento (omissis/2004) ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo

**TRA**

**CORRENTISTA**

- attore -

**BANCA**

- convenuto -

**SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'attore, nella qualità di debitore principale nonché garante, titolare di diversi rapporti bancari tra cui contratti di finanziamento e conti correnti (anche per anticipazioni) costituiti anteriormente agli anni 90' (tra il 1986 ed il 1988 ed intrattenuti fino a oltre metà degli anni 90' ove è intervenuta una revoca degli affidamenti concessi) con l'istituto di credito convenuto, **lamenta la omessa consegna di copia del contratto**, la nullità (parziale) del contratto stante la non debenza degli interessi (per indeterminatezza perché previsti in base agli cd. "usi di piazza", per la violazione delle norme sulla capitalizzazione degli interessi nonché per effetto del superamento del cd. tasso - soglia ai fini dell'applicazione della disciplina anti - usura), chiedendo la rideterminazione del saldo nonché, in via istruttoria, **emettere ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto tanto i contratti quanto tutta la documentazione bancaria.**

Si costituisce l'istituto di credito affermando che la regolamentazione del rapporto con la controparte è affidata alla proposta transattiva proveniente dalla società debitrice contenente atto di riconoscimento del debito del 23 dicembre 1997, accettata dall'istituto di credito convenuto con successiva raccomandata del 12 gennaio 1998 con cui si conveniva, nell'ambito di un piano di ammortamento, la restituzione rateale del debito in 620 mln - € 312.777,91, con remissione da parte dell'istituto di credito di parte del debito ammontante in origine a € 741.329.921 cfr. elaborato tecnico dell'ausiliario pag. 5 - e concessa contestuale l'ipoteca nonché la chiusura di tutti i conti nel corso del 1998 e la sostituzione con altro c/c n. omissis su cui far confluire le somme di cui al piano di rientro (detto atto veniva impugnato sia mediante azione di annullamento, tuttavia tardivamente, ovvero solo in fase di precisazione della domanda ex art. 183 c.p.c. dall'attore per vizi della volontà asserendo che l'attore era stato costretto dalla minaccia della banca" i.e. di far valere giudizialmente le proprie pretese, che mediante altra azione di ripetizione dell'indebito stante il pagamento di versamenti

*Sentenza, Tribunale di Potenza, Dott. Amleto Pisapia n. 272 del 10 febbraio 2017*

tuttavia non contrattualmente previsti sulla somma convenuta a titolo di transazione) **ed eccependo, in ogni caso, l'irripetibilità delle somme reclamate tanto per intervenuta prescrizione quanto ex art. 2034 c.c.** (adempimento obbligazione naturale.).

Al presente procedimento, ad oggetto l'azione di accertamento dei credito, veniva riunito, con ordinanza del 24 febbraio 2006, altro procedimento (omissis/2004) tra le medesime parti, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo omissis/2004 emesso dal Tribunale di Potenza in data 19 febbraio 2004 (pari a € 312.777,91 di cui al saldo del c/c omissis al 30 settembre 2003).

In via istruttoria, nominato il dott. omissis, in qualità di consulente tecnico di ufficio, il quale, dopo aver richiesto documenti integrativi alle parti ed in particolare taluni estratti conto non allegati (ovvero quelli fino alla chiusura del conto in relazione al c/c nn. omissis nonché quelli integralmente omessi relativi ai c/c omissis, nonché, infine del contratto di mutuo, n. omissis cfr missiva agli atti), nell'elaborato integrativo disposta con ordinanza all'udienza del 30 ottobre 2013, accertava, nell'ambito di rapporti bancari intercorsi tra il 1986 ed il 2003, tanto l'esistenza di una capitalizzazione degli interessi quanto il superamento del tasso soglia per due trimestri successivi alla costituzione del rapporto.

All'udienza del 28 settembre 2016, il Tribunale-si riservava per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

La domanda è infondata.

L'attore non ha ottemperato agli obblighi probatori sui medesimo gravanti.

Infatti, in linea generale, va osservato come, il cliente che si dolga della capitalizzazione degli interessi (ma parimenti, per il superamento del cd "tasso - soglia") **è tenuto ad indicare puntualmente gli addebiti effettuati dall'istituto di credito a tale titolo**, con l'ausilio della documentazione contabile depositata, laddove, nel caso in esame, esso si è limitato ad esporre, in atto introduttivo, **deduzioni del tutto generiche**, nemmeno suffragate da consulenza tecnica di parte, risolvendosi le stesse in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario tanto da rendere **l'azione proposta meramente esplorativa e limitata ad un elenco generico ed astratto di invalidità omettendo**, con riferimento alla violazione della normativa sull'usura di indicare almeno i modi, tempi e la misura del superamento del cd "tasso - soglia" (adempimento necessario, a titolo esemplificativa, secondo Trib. Ferrara 5 dicembre 2013) **il cui vaglio di fondatezza è stato invece rimesso al giudicante a mezzo della consulenza tecnica di ufficio** (ammessa impropriamente ed espletata ma che non vale ad esentare le parti dai rispettivi oneri probatori né può tendere all'accertamento di fatti solamente genericamente affermati dalle stesse essendo inammissibile ed assumendo, diversamente, connotazione meramente esplorativa).

A ciò va aggiunto come, nel caso in cui il cliente - correntista agisca di propria iniziativa per l'accertamento del credito o per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente, anche in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, lo stesso **ha l'onere di produrre in giudizio l'intera sequenza di estratti conto** (soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici: Trib. Nocera Inferiore 29 gennaio 2013) stante la previsione generale di cui all'art. 2697 c.c. secondo cui questi deve dare la prova dell'entità della sua pretesa e la prova scaturisce dagli estratti conto relativi all'intero rapporto i quali

*Sentenza, Tribunale di Potenza, Dott. Amleto Pisapia n. 272 del 10 febbraio 2017*

devono essere prodotti e depositati entro il secondo termine dell'art. 183, 6° comma, c.p.c. (Trib. Bari 17 novembre 2011, Trib. Vicenza 9 febbraio 2009, Trib. Napoli 4 novembre 2010) ovvero nel termine decadenziale per la produzione di documenti (Trib. Bologna 8 aprile 2006, Trib. Modena 3 agosto 2007; decorso il termine decadenziale, la parte interessata può tardivamente produrre documenti solo previa remissione in termini Trib. Trani 1 febbraio 1999 e Trib. Salerno 6 luglio 2000) nonché perentorio, perchè così stabilito dall'art. 183 c.p.c. (ratione temporis applicabile al procedimento iscritto al ruolo nel 2004), **sottratto alla disponibilità delle parti e la cui osservanza genera preclusioni istruttorie rilevabili di ufficio stante anche il principio di interesse pubblico ad un corretto**, celere ed ordinato svolgimento del giudizio per cui tali preclusioni non sono derogabili nemmeno su accordo delle parti (Trib. Torino 23 agosto 1999) né tantomeno dal giudice istruttore e devono essere rilevate di ufficio (Trib. Torino 31 maggio 2005): atteso che, nel caso in esame, l'allegazione documentale è avvenuta ben oltre detto momento (ovvero in fase di operazioni peritali tanto che il dott. Liccione, consulente tecnico di parte ha dovuto, seppure impropriamente stante la maturata preclusione processuale, sollecitare rintegrazione di ulteriori documenti ovvero gli estratti conto fino alla chiusura del conto, in alcuni casi, o, addirittura, l'integrale allegazione degli stessi in altri, cfr. missiva dell'ausiliario agli atti dei 3 ottobre 2006 cui ha fatto seguito l'effettiva integrazione ad opera di parte attrice in data 24 settembre 2007 e 21 novembre 2007), rilevatane la preclusione per quanto sopra esposto, ne deriva necessariamente che, avendo la parte onerata depositata documentazione **solo parziale cori la conseguente l'impossibilità di rideterminare il saldo per la assenza di estratti conto fino alla chiusura del conto** (che, in ipotesi, avrebbero potuto generare divergenza di valutazioni del saldo finale non di poco conto), l'attore è venuto meno all'onere probatorio su di esso gravante: rendendo l'azione intrapresa del tutto esplorativa per cui la domanda va rigettata.

Né alla carenza probatoria può supplirsi con l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., insistentemente chiesto, le cui natura residuale presuppone l'esperimento, da parte del cliente, del rimedio speciale di acquisire la documentazione contabile mediante la richiesta stragiudiziale direttamente dall'Istituto ex art. 119 decreto legislativo 385/1993 nella fattispecie mai allegata (a titolo esemplificativo, Trib. Nocera 29 gennaio 2013, Trib. Teramo. 4 dicembre 2015 secondo cui il divieto di far ricorso allo strumento di cui all'art. 210 c.p.c. non opera ove il cliente dimostri di aver in precedenza esercitato il diritto attribuito dall'art. 119).

Va ancora precisato come la domanda si palesa vieppiù infondata anche sotto altro profilo.

Infatti, **la vicenda processuale deve concentrarsi sull'accordo transattivo** (tale è e non mero piano di mero rientro stante la concessione da parte dell'istituto di credito di remissione di parte del debito oltre dia rinuncia, al pagamento immediato del capitale dilazionato nel corso del tempo) intervenuto tra le parti tra la fine del 1997 e l'inizio del 1998 con cui le parti hanno convenuto un rientro parziale del debito contratto ad opera dell'attore - correntista con le modalità indicate ed accettate dall'istituto di credito, da qualificarsi come «conservative (e non «novativa») **essendosi le parti limitate a regolare il rapporto pre – esistente mediante reciproche concessioni senza crearne uno nuovo** (cfr. Trib. Milano 25 febbraio 2015 per una disamina delle due fattispecie la cui differenza va ravvisata. secondo Cass. VI giugno 2006 n. 13717, Cass. 12, gennaio 2006 n. 421, Cass. 23 marzo 2004 n. 5748 e Cass. 15 novembre 1997 n. 13304 nella situazione di oggettive incompatibilità "tra il rapporto pre - esistente e quello avente causa nel rapporto transattivo con la conseguente insorgenza di una obbligazione oggettivamente diversa da quella pregressa); **sul punto, va osservato come, anche nella transazione cd “conservativa” con cui le parti si limitano a regolare il pre - esistente rapporto mediante reciproche concessioni senza crearne uno nuovo** (come avviene, invece, nel caso della transazione cd. novativa, il rapporto che ne discende è

*Sentenza, Tribunale di Potenza, Dott. Amleto Pisapia n. 272 del 10 febbraio 2017*

comunque regolato dall'accordo transattivo e non già da quello che in precedenza vincolava le parti medesime, con la conseguenza che la scoperta di successivi inadempimenti non rilevati al momento della transazione (o di nullità parziale di clausole negoziali) **può esser fatta valere eventualmente con l'impugnazione dell'accordo transattivo per errore di diritto e art. 1989 c.c.** (Cass. 13 maggio 2010 n. 11632, nonché Cass. 16 novembre 2006, n. 24377 che esclude che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo) o, eventualmente, come più correttamente parrebbe, mercede ragione di nullità/annullamento ex art. 1972 c.c. essendo fondata su contratto illecito (perché contrario ad es. agli artt. 1283 c.c. secondo Trib. Bari 20 aprile 2011) o comunque su titolo nullo (secondo Cass. 10 luglio 1998 n. 6703 e App. Torino 26 gennaio 2007 l'ambito di applicazione dell'art. 1972 c.c. è circoscritto all'ipotesi di transazione novativa laddove nei casi di transazione "conservativa", che come tale lascia il rapporto sottostante in vita, è la stessa nullità del titolo a produrre l'invalidità derivata di quest'ultimo) **mai esperita se non tardivamente**, ovvero in sede di memoria istruttorie, e sotto ben altri profili afferenti a vizi della volontà di cui l'attore sarebbe stato vittima per effetto del presunto comportamento vessatorio dell'istituto di credito che lo ha indotto, mercede intimazione ad agire nelle sedi opportune per far valere il proprio diritto, a proporre la transazione del 23 dicembre 1998 (va da sé che la minaccia di un proprio diritto può costituire motivo di annullamento del contratto solo se diretta a conseguire vantaggio ingiusto ex art. 1438 cc) e a cui, molto probabilmente, comunque, non avrebbe mai potuto farvi ricorso atteso che l'invalidità di cui all'art. 1972, 1 comma, c.c. si fonda ad una indimostrata illiceità della causa del contratto laddove l'analoga norma di cui all'art. 1972, 2 comma, c.c. consegue alla nullità delle singole clausole del contratto solamente quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso determinandone la completa caducazione (cfr. Cass. 8 febbraio 2016 n. 2413 proprio con riferimento ad un caso di invalidità parziale derivante per anatocismo e/o usura di cui non si era dimostrata l'estensione all'intero rapporto, secondo il paradigma di cui all'art. 1419 c.c.).

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con esclusione di ogni liquidazione afferente la fase istruttoria sostanziata nella mera espletamento della consulenza tecnica, pronunciando sulla domanda proposta e sulla riunita opposizione al decreto ingiuntivo, così dispone:

rigetta la domanda e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo omissis/2004 emesso dal Tribunale di Potenza in data 19 febbraio 2004 con condanna degli attori, in solido, al pagamento in favore dell'istituto di credito, convenuto, delle spese di lite che si liquidano in € 11.472,00, per compenso professionale omnicomprensivo, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con accollo integrale delle spese a titolo di compenso per l'ausiliario.

Potenza, 9 febbraio 2017  
Il giudice

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*